



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Delibera n. 80/2020

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., che prevede il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016 ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale alle immissioni in deroga di specie non autoctone, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette;
- VISTO** l'Allegato 2 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone" che definisce i contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come Agenti di Controllo Biologico;
- VISTA** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 43356 del 10 giugno 2020 e l'istanza di autorizzazione all'immissione in deroga ivi allegata, inoltrata al Consiglio SNPA via e-mail in data 12 giugno 2020;
- CONSIDERATO** che il Gruppo di Lavoro SNPA VII/04 "Specie aliene invasive" ha valutato lo Studio del rischio allegato alla istanza di autorizzazione citata, relativa all'immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero Ambiente 2 aprile 2020 richiamato;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- PRESO ATTO** delle valutazioni tecniche espresse nel documento “Valutazione tecnica del GdL VII/04 SNPA Specie aliene invasive dello Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*. Agente di Controllo Biologico della Cimice asiatica *Halyomorpha halys*”, relativa alle regioni Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e Marche;
- RITENUTO** di condividere tali valutazioni, che evidenziano carenze di dati circa le motivazioni della richiesta e una limitata finestra temporale per la realizzazione delle immissioni, per le quali i dati disponibili sembrano comunque indicare limitati rischi di impatto ambientale legati all'introduzione dell'Agente di Controllo Biologico come proposta;
- CONSIDERATO** che il presente parere è espresso in relazione alla istanza di autorizzazione presentata, che fa riferimento ad un periodo di tre anni;
- RITENUTO** necessario approfondire l'evoluzione dei rischi esistenti nel medio e lungo periodo addivenendo, già nel corso della prima fase dell'immissione del microimenottero, all'integrazione delle informazioni e dei dati forniti nell'istanza, nonché rendendo disponibili i risultati del monitoraggio da realizzare, secondo le indicazioni contenute nel documento di valutazione tecnica del GdL;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del GdL VII/04 SNPA Specie aliene invasive dello Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, Agente di Controllo Biologico della Cimice asiatica *Halyomorpha halys*” ”, che è parte integrante della presente delibera;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

2. di esprimere parere favorevole all'istanza di autorizzazione all'immissione in deroga di *Trissolcus japonicus* presentata, esclusivamente per il territorio delle regioni richiedenti e tenuto conto delle condizioni tecniche di cui ai successivi punti 3 e 4;
3. di ritenere, per le motivazioni tecniche evidenziate, di segnalare l'opportunità di posporre l'inizio del piano di rilasci al 2021, salvo ulteriori e/o diverse informazioni ed evidenze che dovessero intervenire nel frattempo;
4. di prevedere, non oltre il 31 dicembre 2020, una integrazione dello Studio del rischio e del relativo Piano di monitoraggio che fornisca tutti i dati, le informazioni e le specifiche riportate nel documento allegato;
5. di suggerire, vista la complessità delle materie di che trattasi, l'utilità dell'apertura di un confronto tecnico stabile presso il Ministero dell'Ambiente con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il CREA per l'approfondimento ulteriore delle basi scientifiche e tecniche necessarie per le istanze e le relative valutazioni;
6. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
7. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snpambiente.it;
8. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 9 luglio 2020

Il Presidente

Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, Agente di Controllo Biologico della Cimice asiatica *Halyomorpha halys*"

In riferimento alla richiesta integrativa di rilascio di *Trissolcus japonicus* avanzata dalle regioni Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e Marche, pervenuta con nota MATTM prot. 0043356 del 10 giugno u.s., ed allo studio ad essa allegato, il Gdl VII/04 riporta di seguito le proprie osservazioni tecniche circa lo studio elaborato dal CREA, per le quali si ritengono opportune integrazioni sia al fine di assicurarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 2 del DM 2 aprile 2020, sia per considerare ulteriori rilevanti elementi tecnici.

INTEGRAZIONI RICHIESTE PER ASSICURARE LA COERENZA CON I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DM 2 APRILE 2020 RECANTE "CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE USATE COME AGENTI DI CONTROLLO BIOLOGICO"

D) AMBITO GEOGRAFICO INTERESSATO DALL'IMMISSIONE

Come richiesto dall'allegato 2 al DM, per una compiuta valutazione è necessario poter disporre della cartografia con la collocazione dei siti di lancio previsti, completa di tutte le informazioni sulla biodiversità contenute nelle BD regionali o nazionali di riferimento. Si ritiene utile evidenziare cartograficamente le 3 macrocategorie (A, B, C) ed in particolare i corridoi ecologici, elementi in cui si concentreranno le immissioni (area C) ed il loro collegamento con il contesto naturale di contorno al fine di comprendere i confini potenziali di dispersione delimitati da barriere ecologiche naturali.

Si evidenzia che non sono riportati dettagli circa i danni causati dalla cimice asiatica nelle regioni richiedenti, né l'eventuale presenza dell'ACB.

E) PERIODO PER CUI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Non si riporta un calendario delle immissioni, tuttavia va evidenziato che in letteratura è stata rilevata l'interruzione dell'attività ovarica della cimice asiatica a partire dal mese di agosto ed un'alta mortalità di uova e ninfe deposte dagli adulti di prima generazione (Costi, E., Haye, T., & Maistrello, L. (2017). Biological parameters of the invasive brown marmorated stink bug, *Halyomorpha halys*, in southern Europe. *Journal of Pest Science*, 90(4), 1059-1067) e che pertanto l'efficacia di eventuali rilasci dell'ACB operati nel 2020 sarebbe presumibilmente molto ridotta nel breve periodo.

Al riguardo si evidenzia che i tempi della richiesta non sembrano permettere rilasci nel corrente anno, visto che le immissioni di ACB avrebbero limitata efficacia dopo il mese di luglio.

F) PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO DELL'ACB NELL'AREA DI IMMISSIONE

La trattazione non risulta analizzare tutti i punti previsti dall'Allegato 2 del DM. In particolare, non sono definiti il periodo temporale previsto per l'insediamento, la valutazione di quanto sono diffusi gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione dell'ACB. La cartografia del modello bioclimatico non è leggibile così com'è presentata.

G) PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DELL'ACB AL DI FUORI DELL'AMBITO GEOGRAFICO DI IMMISSIONE

La trattazione non risulta analizzare i punti previsti dall'Allegato 2 del DM ovvero descrivere la probabilità che l'ACB si diffonda naturalmente oltre l'ambito geografico di immissione, stimare l'area di diffusione potenziale dell'ACB, stimare la velocità di diffusione in un anno (kmq/anno), valutare la probabilità che l'ACB si diffonda oltre l'ambito geografico di immissione senza essere rilevata e attraverso vie di diffusione diverse da quella naturale (attraverso l'azione diretta o indiretta dell'uomo).

I) ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DIRETTI E INDIRETTI LEGATI ALL'IMMISSIONE DELL'ACB SU SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE E HABITAT PRESENTI NELL'AREA DI IMMISSIONE E NELLE AREE DI POSSIBILE DIFFUSIONE

La trattazione non risulta rispondere a quanto richiesto dall'Allegato 2 del DM: lo studio si focalizza esclusivamente sulle "specie protette" come target dell'analisi, senza specificare come esse siano state identificate. L'Allegato 2 richiede tuttavia di analizzare le "specie selvatiche autoctone e habitat naturali" e, in particolare "habitat e specie di interesse comunitario, endemiche e di interesse conservazionistico". Inoltre la disamina appare essere stata condotta solo per le regioni e le province autonome richiedenti la deroga già valutata e non per le ulteriori regioni richiedenti né per le aree circostanti di possibile diffusione. Questo è un punto essenziale per permettere una compiuta valutazione del rischio.

Le considerazioni di cui ai punti D, F, G e I sopra evidenziate, già espresse nella precedente valutazione condotta dallo scrivente Gdl circa l'analoga richiesta avanzata dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, assumono a parere del Gdl particolare rilevanza in relazione alla richiesta in esame, tenuto conto che lo studio allegato fa esclusivamente riferimento al territorio del Nord Italia (e.g. paragrafo 2, pag. 12; paragrafo 6, pag. 16) o comunque al territorio italiano peninsulare (e.g. paragrafo 2, pag. 13), mentre i territorio interessati dalla richiesta in esame si riferiscono anche al Centro e Sud Italia e alla Sardegna.

M) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POST-RILASCIO PER VALUTARE GLI EFFETTI DELL'IMMISSIONE DELL'ACB

L'Allegato 2 del DM richiede di predisporre un sistema di sorveglianza per monitorare l'eventuale insediamento e diffusione dell'ACB e gli effetti sia positivi che negativi. Il piano presentato non risulta rispondere a quanto previsto poiché si limita alla valutazione dell'efficacia dei rilasci dell'ACB (tra l'altro a breve termine) e ad una verifica dell'eventuale parassitizzazione di insetti non-target in una parte limitata dei siti di rilascio, unicamente negli anni di rilascio previsti.

È invece necessario predisporre un piano con un orizzonte temporale a medio/lungo termine che specifichi obiettivi e indicatori (quantitativi) adeguati a valutare gli effetti positivi e negativi dell'ACB sia nelle aree di rilascio che nelle aree di possibile diffusione.

N) PIANO DEGLI INTERVENTI PREDISPOSTO IN CASO DI IMPATTI IMPREVISTI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA

L'Allegato 2 del DM richiede di descrivere dettagliatamente, in relazione all'ambito geografico di immissione, le tecniche gestionali, i soggetti competenti, il personale individuato, le tempistiche, i possibili costi, etc.

Il piano presentato appare lacunoso rispetto a quanto richiesto dall'allegato 2 del DM, poiché prevede unicamente la sospensione dei rilasci e un "programma di interventi con insetticidi abbattenti da ripetersi con interventi successivi compatibilmente con i disciplinari esistenti", entrambi privi di altri dettagli. Non viene specificato ad esempio se esistono insetticidi abbattenti specifici per l'ACB, se i disciplinari esistenti ne permettono l'utilizzo, e gli impatti generali legati all'utilizzo di tali insetticidi. Non è inoltre specificata l'applicabilità su larga scala dei trattamenti con insetticidi abbattenti anche in termini di risorse finanziarie necessarie.

ULTERIORI RILEVANTI ELEMENTI TECNICI UTILI ALLA VALUTAZIONE

B) INFORMAZIONI SULLA SPECIE NON AUTOCTONA

Si ritiene opportuno integrare lo studio con una cartografia dell'attuale areale distributivo dell'ACB, con dettaglio per quanto riguarda la presenza già rilevata in Italia (e aree confinanti della Svizzera). Da quanto a conoscenza del SNPA, i dati distributivi aggiornati sono disponibili in quanto è stata attivata una rete diffusa di monitoraggio a seguito della scoperta della presenza della specie. Sarebbe altresì interessante disporre delle date delle osservazioni, per verificare come l'areale si sia espanso nel tempo, pur rilevando che la rete è attiva da un solo anno.

Appare opportuno integrare il paragrafo relativo all'ecologia dell'ACB con le altre specie, se esistenti o conosciute, che l'Ooparassitoide utilizza come specie ospite per definire in seguito quali siano le specie selvatiche autoctone dell'ambito di immissione potenzialmente impattate.

Con riferimento agli *Eventuali impatti negativi dell'ACB registrati sulla biodiversità e sugli habitat nelle aree di introduzione*, bisogna precisare che l'impatto sugli ecosistemi, nello specifico sulle cimici autoctone, non è

mai stato accuratamente valutato e i test su altre specie sono essenzialmente prove di laboratorio. La maggior parte degli studi sono volti a verificare l'efficacia della specie nel parassitismo, quindi come agente di controllo biologico. Dal punto di vista ambientale sarebbe corretto dire che al momento questo aspetto non è ancora stato adeguatamente valutato.

C) RAGIONI DI RILEVANTE INTERESSE

Lo studio non riporta quantificazione dei danni economici registrati nelle regioni richiedenti: a pag. 6 dello studio si riporta che per le Regioni Marche, Liguria, Umbria, Lazio e Campania sono disponibili solo dati relativi alla presenza di *Halyomorpha halys* e non ai danni registrati. Non si riporta alcun dato per la Sardegna, né sulla presenza della specie né su eventuali danni lamentati, elementi che sarebbero indispensabili per una compiuta valutazione degli elementi di cui all'art. 3 comma 1 lett. D) del DM e del punto C dell'allegato 2 al medesimo DM. Al riguardo si evidenziano le forti differenze tra gli ambiti oggetto della precedente richiesta di autorizzazione, che comprendevano regioni e province autonome con estese superfici ad agricoltura intensiva frutticola.

Sarebbe necessario riportare dati quantitativi per descrivere l'entità dell'aumento dell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi per il contrasto alla cimice asiatica, al fine di una più approfondita comprensione dei possibili rischi di impatto ambientale nel caso di non utilizzo dell'ACB e al fine di poter misurare gli effetti positivi dell'immissione dell'ACB come richiesto dai punti l) ed m) dell'allegato 2 del DM.

In merito alla trattazione sull'effetto di trappola ecologica innescato da HH (Abrams et al. 2014) si suggerisce di illustrare anche gli aspetti quantitativi, per quanto il contesto non sia europeo.

Non vengono citati studi sulla biologia di HH effettuati in contesto europeo e italiano (es. Costi, E., Hays, T., & Maistrello, L. (2017). Biological parameters of the invasive brown marmorated stink bug, *Halyomorpha halys*, in southern Europe. *Journal of Pest Science*, 90(4), 1059-1067), che potrebbero risultare di grande interesse nell'ambito della valutazione del rischio.

Sarebbe opportuno integrare la discussione circa le tecniche di controllo alternative dell'organismo nocivo che determinano la richiesta di utilizzo dell'ACB (tecniche di prevenzione dei danni con reti, gestione del perimetro, esperienze di utilizzo di antagonisti autoctoni, trappole multistimolo, tecnica dell'insetto sterile, etc.), la trattazione quantitativa degli esiti delle sperimentazioni di tali tecniche con relativi riferimenti bibliografici.

Si ritiene andrebbero inseriti riferimenti bibliografici e la trattazione quantitativa degli studi effettuati in altri paesi in merito alle potenzialità di controllo da parte di antagonisti naturali autoctoni.

D) AMBITO GEOGRAFICO INTERESSATO DALL'IMMISSIONE

Si richiede di approfondire le motivazioni già riportate al capitolo 3 dello studio (mediante bibliografia, studi mirati, ecc.) a supporto della decisione di distribuire l'ACB principalmente nelle aree naturali (area C), anziché agire direttamente sulle aree agricole coinvolte dal problema della HH.

G) PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DELL'ACB AL DI FUORI DELL'AMBITO GEOGRAFICO DI IMMISSIONE

Dal modello climatico precedentemente presentato sembra che anche altre regioni italiane, oltre a quelle richiedenti la deroga all'immissione, abbiano territori con idoneità ambientale ottimale/alta per l'ACB. Sarebbe utile poter disporre di una cartografia della distribuzione attuale di Cimice asiatica (considerando che si prevede la diffusione dell'ACB in tutte le aree interessate dalla presenza di Cimice asiatica). Più in generale sarebbe utile disporre di una cartografia che permetta di valutare gli esiti del modello bioclimatico, in relazione ai siti di lancio previsti, all'attuale areale dell'ACB e all'attuale distribuzione di Cimice asiatica.

I) ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DIRETTI E INDIRETTI LEGATI ALL'IMMISSIONE DELL'ACB SU SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE E HABITAT PRESENTI NELL'AREA DI IMMISSIONE E NELLE AREE DI POSSIBILE DIFFUSIONE

Nella sezione dedicata ai cenni di biologia ed ecologia dell'Analisi del rischio in esame, si legge "L'Ooparassitoide mostra anche una sex ratio fortemente spostata a favore delle femmine unita ad una elevata capacità di individuare le uova ospiti e parassitizzare una volta individuata un'ovatura tutte le uova della Cimice presenti". Gli studi fino ad oggi condotti, specialmente in Nord America, sembrano mettere in evidenza una condizione positiva, di equilibrio tra *T. japonicus*, *H. halys* e le altre specie di Pentatomidi parassitate dall'ACB. In mancanza di indagini approfondite rispetto alle interazioni della vespa samurai con le specie non-target si ritiene utile la formulazione di scenari possibili nel caso in cui si verificasse una drastica diminuzione delle consistenze di cimice asiatica.

Non viene spiegato il criterio con il quale sono state scelte le specie non-target da testare, né se si tratta di un pool rappresentativo delle specie potenzialmente direttamente minacciate dalla presenza di dell'ACB, anche in relazione al contesto di introduzione e possibile successiva diffusione.

Appare opportuno analizzare i possibili scenari e impatti legati alla diffusione combinata dell'ACB e di *Trissolcus mitsukurii*, aspetto questo non trattato dallo studio.

Al riguardo si evidenzia che rilasci operati in contesti con colture frutticole non estese ed intensive, ove è presumibile la presenza di un'entomofauna più strutturata e diversificata, possono comportare maggiori rischi di impatti su specie non target, che andrebbero pertanto ancora più attentamente valutati.

J) ANALISI DEI POSSIBILI BENEFICI AMBIENTALI ED ECOLOGICI CHE L'ACB PUÒ APPORTARE

Sarebbe opportuno riportare dati quantitativi per descrivere l'entità della riduzione prevista nell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi per il contrasto alla cimice asiatica anche in relazione alla valutazione richiesta dal punto m) dell'Allegato 2 del DM.

M) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POST-RILASCIO PER VALUTARE GLI EFFETTI DELL'IMMISSIONE DELL'ACB

Fermo restando la necessità di integrare in modo sostanziale il piano di monitoraggio presentato secondo le indicazioni sopra-chiarite, si richiede di specificare meglio in quali e in quanti siti verrà fatta la verifica della

parassitizzazione delle specie non-target (se su tutti i siti controllati in pre-rilascio più un ulteriore 10%, oppure solo sul 10% dei siti) e quali saranno le specie indagate. A tal fine si ritiene utile allegare una cartografia dei siti di controllo suddivisi nelle 3 macrocategorie di rilascio (Aree A, B, C).

In considerazione dell'importanza ecologica e funzionale degli ambienti ecotonali (Area C, ambito prioritario di immissione dell'ACB) nel paesaggio agrario di immissione, si raccomanda una particolare attenzione al monitoraggio di tali aree a tutela della biodiversità residuale che li caratterizzano.

N) PIANO DEGLI INTERVENTI PREDISPOSTO IN CASO DI IMPATTI IMPREVISTI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA

Fermo restando la necessità di integrare in modo sostanziale il piano di interventi presentato secondo le indicazioni sopra-chiarite, si richiede di specificare se esistono misure preventive per contrastare la possibile diffusione imprevista dell'ACB in contesti indesiderati nella fase di post rilascio e un piano di monitoraggio per la verifica della loro efficacia.

Bibliografia citata. Nella bibliografia finale mancano numerosi riferimenti bibliografici citati nel testo dello studio e mancano alcuni riferimenti bibliografici rilevanti.

In generale sarebbe necessario poter disporre della bibliografia menzionata nello studio ma non citata.

Inoltre, si suggerisce di considerare più in dettaglio lo studio del rischio elaborato sulla stessa specie in Nuova Zelanda:

APP203336: An application to seek pre- approval to release *Trissolcus japonicus* (the Samurai wasp) as a biocontrol agent for brown marmorated stink bug should it arrive in New Zealand
<https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203336/06fd43f661/APP203336-Staff-Assessment-Report-FINAL.pdf>

CONCLUSIONI

- i. I dati disponibili per l'Italia e gli analoghi studi del rischio condotti in altri contesti geografici sembrano indicare limitati rischi di impatto ambientale legato all'introduzione dell'ACB.
- ii. Lo studio del rischio risponde in modo molto parziale ai punti previsti dall'Allegato 2 del DM, non includendo elementi di analisi quantitativa e geografica necessari per giungere ad una compiuta valutazione del rischio in termini di probabilità di accadimento del danno e di analisi costi-benefici sul medio e lungo periodo, per altro non esplicitata nello studio presentato.
- iii. A differenza della precedente richiesta valutata, lo studio allegato non riporta alcun dato di impatto economico causato dalla cimice asiatica nelle regioni richiedenti.
- iv. Si evidenzia che la tempistica dei rilasci dell'ACB, che andrebbero completati entro il mese di luglio, renderebbe opportuno rimandare al 2021 l'inizio delle attività di immissione.
- v. Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e nel contempo il potenziale carattere di urgenza che si potrebbe verificare a breve in alcune regioni, si ritiene che il periodo richiesto di autorizzazione di 3

anni non sia giustificato e si suggerisce di limitare il parere del Consiglio SNPA al secondo anno di rilasci (2021), richiedendo al contempo una profonda integrazione allo studio, che analizzi tutti gli elementi sopra definiti e fornisca una lista completa dei riferimenti bibliografici considerati, al fine di permettere una più compiuta valutazione sia per altri contesti territoriali che dovessero avanzare analoga richiesta, sia per il proseguo delle attività successivamente alla prima stagione di rilasci.